

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE RELATIVO AL MMN.
11113 CONCERNENTE IL PIANO DI FINANZIAMENTO DEL NUOVO PIANO
GENERALE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE (PGS)

Lugano, 12 settembre 2022

All'Onorando
Consiglio Comunale
6900 Lugano

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunalì,

Introduzione

Riprendiamo di seguito dal messaggio municipale i principali punti che hanno preceduto il presente rapporto:

Il Piano Generale di Smaltimento delle Acque (PGS) è stato adottato dal Consiglio Comunale nella propria seduta del 15 marzo 2016 e approvato dalla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) il 21 dicembre successivo.

Il prelievo è fondato sulla Legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA), che rappresenta la base legale cantonale che definisce i criteri esaustivi e vincolanti sui diversi generi di contributi e la loro imposizione. Il prelievo di contributi di costruzione è obbligatorio per il Comune (art. 96 cpv. 1 LALIA). La misura complessiva dei contributi non può essere inferiore al 60% né superiore all'80% del costo effettivo per il Comune ed è decisa dall'organo legislativo (art. 96 cpv. 2 LALIA).

Il 19 novembre 2019 il Municipio ha licenziato il MMN. 10475, concernente il piano di finanziamento del nuovo Piano Generale di Smaltimento delle Acque (PGS), il prelievo di contributi provvisori di costruzione ai sensi dell'art. 99 LALIA e la richiesta di un credito di complessivi CHF 125'552.60, per la copertura dei costi relativi alla preparazione dell'emissione.

Durante la seduta di Consiglio Comunale dell'8 febbraio 2021, il dispositivo di risoluzione è stato votato in blocco ritenuto che per la sua approvazione fosse complessivamente necessario il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del legislativo. A fronte del risultato scaturito in sede di votazione (27 voti favorevoli, 25 contrari e 1 astenuto) il messaggio è stato considerato NON accolto nella sua integralità non avendo raggiunto il voto favorevole della maggioranza assoluta (31 voti favorevoli).

Il ricorso al Consiglio di Stato e la decisione del 2 febbraio 2022

Contro la risoluzione del legislativo comunale, pubblicata agli albi comunali il 12 febbraio 2021, è stato interposto ricorso al Consiglio di Stato da parte del Consigliere Comunale, On. Raoul Ghisletta.

La decisione governativa, datata 2 febbraio 2022, evidenzia in particolare i seguenti aspetti procedurali:

- che per le decisioni adottate dal Consiglio Comunale nel contesto del MMN. 10475 sono applicabili, a seconda dei casi, due maggioranze: quella semplice e quella qualificata;
- che, giusta l'art. 61 cpv. 1 LOC, il principio della maggioranza semplice è quello secondo cui le risoluzioni del legislativo sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno 1/3 dei suoi membri;
- che l'art. 61 cpv. 2 LOC disciplina la maggioranza qualificata, che è sempre fissa ed è costituita dalla maggioranza assoluta dei membri del legislativo (50% + 1);
- che la maggioranza qualificata è necessaria per le decisioni finali sugli oggetti delle lettere d), e), g), i), l) e m) dell'art. 13 LOC (elenco esaustivo); quando lo prevedono leggi speciali; per l'accoglimento dell'urgenza (art. 57 LOC); nel caso di decisioni di revoca di una risoluzione (art. 63 LOC);
- che la maggioranza semplice è necessaria per tutte le decisioni finali che non richiedono la maggioranza qualificata, come pure per le decisioni di modifica dell'ordine delle trattande all'ordine del giorno di una seduta consiliare, sull'entrata in materia, in caso di rinvio al Municipio di un messaggio (art. 57 LOC) e nel caso di approvazione del verbale delle risoluzioni e delle discussioni.

Analizzando poi il caso concreto e tenuto conto dell'esito della votazione (53 Consiglieri Comunali presenti: 27 voti favorevoli, 25 contrari e 1 astenuto), il governo giunge alla seguente conclusione:

- ai punti 1, 2, 3 e 6 andava applicata la maggioranza semplice;
- ai punti 4, 7 e 8 andava applicata la maggioranza qualificata, trattandosi di una spesa di investimento giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. e) LOC;
- al punto 5 del dispositivo andava applicata la maggioranza assoluta (cfr. art. 63 LOC).

Il Consiglio di Stato giunge dunque alla conclusione di dover accogliere parzialmente il ricorso dell'On. Raoul Ghisletta, nei seguenti termini, riformando la decisione impugnata nel senso da considerare approvati i punti 1, 2, 3 e 6 del dispositivo della risoluzione, con l'emendamento commissionale. Da qui la necessità di sottoporre nuovamente al voto del legislativo esclusivamente i punti 4, 5, 7 e 8, relativi ai seguenti aspetti:

- concessione del credito per l'aggiornamento della banca dati GIS e l'acquisto di una nuova soluzione informatica Gecoti Web (punti 4, 7 e 8);
- revoca delle decisioni precedentemente adottate dal legislativo di Lugano e dai legislativi degli ex Comuni relative alla chiusura dei rispettivi PGC (punto 5).

L'approvazione dei punti del dispositivo necessita della maggioranza qualificata. La decisione del Consiglio di Stato relativa al ricorso dell'On. Raoul Ghisletta è cresciuta in giudicato.

Oggetti sottoposti alla votazione da parte del Consiglio Comunale

Riassumiamo di seguito i punti su cui verte il presente messaggio:

1. Credito di CHF 125'552.60 allo scopo di rilevare le spese necessarie e già sostenute con questa procedura e meglio:
 - a. delibera alla ditta Tigis Sagl di Lugano dell'aggiornamento della banca dati GIS che raccoglie i dati delle opere eseguite per il PGC e il PGS (CHF 79'552.60);
 - b. l'acquisto di una nuova soluzione informatica Gecoti Web del Centro di calcolo elettronico dell'ing. G. Lombardi SA di Gordola, già fornitore delle soluzioni per la gestione del controllo abitanti, delle contribuzioni ecc. della Città (CHF 46'000.-).

2. Revoca delle decisioni precedentemente adottate dal legislativo di Lugano e dai legislativi degli ex Comuni relative alla chiusura dei rispettivi PGC (punto 5). La necessità di revocare tutte le decisioni relative alla chiusura dei PGC precedentemente adottate dai legislativi degli ex Comuni è data dal fatto che si è voluto applicare un'unica aliquota generalizzata del 70%, valida per tutto il territorio comunale secondo i nuovi valori di stima in vigore dal 1° gennaio 2017, in modo da assicurare la parità di trattamento tra tutti i proprietari di immobili della nuova Lugano.

A questo proposito va precisato che il prelevamento di detti contributi è sancito dall'art. 96 e 99 LALIA e prevede un prelevamento massimo a copertura delle spese realmente sostenute al netto dei sussidi. La misura complessiva dei contributi non può essere inferiore al 60%, né essere superiore all'80% a fronte dell'applicazione di una % di prelievo per rapporto al valore di stima ufficiale di ogni singola proprietà fra 0 e 3% massimo.

Nel MMN. 10475 la proposta dell'aliquota da parte del Municipio è stata non solo quella di riconfermare la % già applicata dalla Città per le precedenti emissioni del 1981 e del 1995 per i quartieri del Centro, Brè e Castagnola, ma anche per una questione di equità fra i quartieri. Non ha convinto tutti la scelta del Municipio di optare - in maniera semplicistica - il valore mediano senza entrare nel merito di una valutazione più strutturata che tenga conto della situazione sul terreno. Questa decisione ha sollevato alcune critiche e in questo senso sarebbe stato opportuno un approccio più concreto e trasparente per la definizione dell'aliquota unica. Si prende comunque atto, che il 70% rappresenta di fatto un valore mediano fra le aliquote permesse dalle legge, che di fatto permetterà alla Città di recuperare una ponderata quota di costi sostenuti relativi agli investimenti effettuati, senza gravare in modo esagerato i privati che saranno chiamati a contribuire, sanando e parificando in modo definitivo le diverse politiche adottate dai legislativi dei quartieri aggregati.

Considerazioni politiche della maggioranza della Commissione della Gestione

Per quel che concerne il credito per gli sviluppi informatici – trattandosi di importi già spesi e che rientrano nel limite di competenza del Municipio – si tratta più di una ratifica a posteriori che di una mera decisione da parte del legislativo. Ad ogni modo, la maggioranza della vostra Commissione ne comprende la necessità e ne condivide le finalità e non ha quindi nulla da eccepire.

La revoca delle decisioni adottate dai precedenti legislativi è invece un passo formale necessario per dare seguito alla decisione del Consiglio Comunale dell'8 febbraio 2021 ed adottare un'unica aliquota generalizzata per tutto il Comune. Con questo tassello mancante si potrà quindi procedere al prelevamento del contributo garantendo al contempo l'equità di trattamento tra i proprietari di immobili nei diversi quartieri.

È importante rilevare che questi prelevamenti sono previsti dal quadro normativo superiore vigente ed una eventuale rinuncia comporterebbe una inadempienza ed una situazione di illegalità. Dall'altra parte è comunque sempre garantita la facoltà da parte dei proprietari privati di interporre ricorso sulle decisioni relative alle quote da versare. Facciamo inoltre notare che il mancato prelevamento sulle opere già realizzate è stato finanziato attraverso le imposte generando di fatto un vantaggio per proprietari privati e istituzionali - di cui una parte neppure risiede a Lugano - a discapito del resto della collettività.

In base alle valutazioni del Municipio, l'importo medio a carico dei privati rientra nell'ordine dei CHF 3'000.-, mentre l'aggravio maggiore sarà sugli attori istituzionali. Il recupero di questo contributo - che come già sottolineato è obbligatorio per legge - si stima genererà 10 milioni di franchi all'anno in risorse per investimenti che contribuiranno in maniera determinante alla realizzazione del piano secondo il documento licenziato dall'esecutivo. La prima città del cantone deve essere ambiziosa non può permettersi di guardare al futuro tagliando gli investimenti. Queste entrate avranno anche un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi in termini di autofinanziamento e contenimento del debito verso terzi conformemente alle linee strategiche della Città.

In conclusione la maggioranza della vostra Commissione, si rallegra che con questo messaggio si possa finalmente sanare questa situazione di irregolarità ma dall'altra rimane molto critica sulle tempistiche con la quale il Municipio ha trattato questo dossier che avrebbero dovuto essere indubbiamente molto più sollecite.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto nel presente rapporto, la maggioranza della vostra Commissione invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. Conclusa la fase relativa alla rilevazione e alla ricostruzione dei dati necessari all'emissione dei contributi provvisori è concesso un credito di CHF 125'552.60 allo scopo di rilevare le spese necessarie e già sostenute con questa procedura e meglio:
 - delibera alla ditta Tigis Sagl di Lugano dell'aggiornamento della banca dati GIS che raccoglie i dati delle opere eseguite per il PGC e il PGS;
 - l'acquisto di una nuova soluzione informatica Gecoti Web del Centro di calcolo elettronico dell'ing. G. Lombardi SA di Gordola, già fornitore delle soluzioni per la gestione del controllo abitanti, delle contribuzioni ecc. della Città.

2. Sono revocate tutte le decisioni precedentemente adottate dal legislativo di Lugano e dai legislativi degli ex Comuni ora aggregati relative alla chiusura dei rispettivi PGC e meglio:
 - risoluzione 16.02.2004 del Consiglio Comunale di Lugano, relativa al MM 6460 del 18.12.2003;
 - risoluzione 29.03.2004 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Pregassona relativa al MM 1575 del 16.01.2004;
 - risoluzione no. 19 del 22.03.2004 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Viganello relativa al MM 2071 del 17.02.2004;
 - risoluzione 31.03.2004 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Davesco-Soragno relativa al MM 522 del 23.02.2004;
 - risoluzione 01.04.2004 dell'Assemblea dell'ex Comune di Cureggia relativa al MM 153 del 26.02.2004;
 - risoluzione 12.04.2008 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Villa Luganese relativa al MM 3/2008 del 3 marzo 2008;
 - risoluzione 07.04.2008 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Carabbia relativa al MM 10/2008 del 10.03.2008;
 - risoluzione 14.04.2008 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Barbengo relativa al MM 102 del 12.03.2008;
 - risoluzione 10.04.2013 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Cadro relativa al MM 07/2013 del 18.03.2013;
 - risoluzione 26.03.2013 del Consiglio Comunale dell'ex Comune Sonvico relativa al MM 245/2013 del 04.02.2013;
 - risoluzione 26.03.2013 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Valcolla relativa al MM 2/2013 del 19.02.2013;
 - risoluzione 03.04.2013 dell'Assemblea Comunale dell'ex Comune di Certara relativa al MM dell'11.03.2013 (aggiornamento esecuzione investimenti PGS);
 - risoluzione 09.04.2013 dell'Assemblea Comunale dell'ex Comune di Bogno relativa al MM del 07.03.2013 (aggiornamento esecuzione investimenti PGS).

3. La spesa sarà caricata a bilancio comunale, beni amministrativi, e ammortizzata in conformità di quanto previsto dalla LOC e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.
4. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2022.

Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE
DELLA GESTIONE
Lorenzo Beretta-Piccoli, relatore
Rupen Nacaroglu, relatore
Carlo Zoppi, relatore
Edoardo Cappelletti
Michele Malfanti
Deborah Meili
Tamara Merlo - con riserva
Ferruccio Unternährer